

GIURISDIZIONE E COMPETENZA**Controversie in materia di rapporti di pubblico impiego "a cavallo" del 30 giugno 1998**

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - sentenza 20 maggio 2014, n. 11027 - Pres. ff. Canevari, Rel. Giusti - Comune di Cesena (Avv.ti Chiola e Ghezzi) c. F.G. (Avv. Bonfè) - (dichiara la giurisdizione del giudice ordinario) - (sul giudice competente nel caso di controversia che riguardi il periodo del rapporto di lavoro - ormai privatizzato - successivo al 30 giugno 1998 e che parzialmente investa anche il periodo precedente ed in particolare nell'ipotesi di controversia relativa ad istanza di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente comunale per un procedimento penale iniziato prima del 30 giugno 1998, ma continuato oltre tale data).

1. Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Dipendenti comunali - Istanza di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale per fatti od atti inerenti l'ufficio - Nel caso di procedimento penale iniziato prima del 30 giugno 1998, ma continuato ben oltre tale data - Giurisdizione dell'A.G.O.

2. Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Rapporti di lavoro privatizzati - Controversia che riguardi il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente - Giurisdizione dell'A.G.O.

3. Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Dipendenti comunali - Risarcimento dei danni - Derivanti da mobbing - Giurisdizione dell'A.G.O.

4. Giurisdizione e competenza - Generalità - Declaratoria della inammissibilità dell'azione proposta per difetto di giurisdizione del giudice adito - Riforma di tale declaratoria in appello - Rinvio della causa al giudice di primo grado - Necessità - Sussiste.

1. Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. l'azione con la quale un dipendente comunale (nella specie si trattava del vice-comandante dei Vigili urbani) ha chiesto la condanna dell'Amministrazione, da un lato, al rimborso della somma anticipata per l'assistenza legale nell'ambito di un procedimento penale - iniziato prima del 30 giugno 1998, ma continuato ben oltre tale data - per un'imputazione, direttamente connessa all'espletamento del servizio, dalla quale egli è stato assolto con formula piena con sentenza divenuta irrevocabile e, dall'altra - previo accertamento "di comportamenti tipici del mobbing commessi e perseguiti" dall'Amministrazione comunale nei confronti di esso attore - al risarcimento dei danni alla persona subiti, lamentandosi al riguardo "un grave stress psicologico, danni fisici ed esistenziali".

2. L'art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 deve essere interpretato nel senso che tale norma stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto di lavoro ormai privatizzato successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lasci residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta (1).

3. La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali promossa da un dipendente pubblico il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato, asseritamente provocati da atti illegittimi e discriminatori dell'Amministrazione e dalla mancata osservanza del dovere gravante sul datore di lavoro di comportarsi con correttezza ed imparzialità nei confronti dei propri dipendenti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ove le questioni

concernano anche il periodo successivo al 30 giugno 1998, sicché il giudice avente giurisdizione al momento di realizzazione del fatto dannoso e di cessazione della permanenza conosce dell'intero arco della pretesa risarcitoria da mobbing (2).

4. Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta dalla Corte direttamente con rinvio al primo giudice (3).

(1) Cfr. Cass., Sez. Un., 1 marzo 2012, n. 3183; Sez. Un., 6 aprile 2012, n. 5577; Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 6102; Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 142; Sez. Un., 25 marzo 2013, n. 7373; Sez. Un., 13 marzo 2014, n. 5803; Sez. Un., 28 marzo 2014, n. 7304.

(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 12 giugno 2006, n. 13537; Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24625; Sez. Un., 13 marzo 2009, n. 6058, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cassciv_2009-03-13-2.htm

(3) Cfr. Cass., Sez. 1°, 23 febbraio 1995, n. 2059; Sez. 5°, 2 agosto 2000, n. 10139; Sez. lav., 2 aprile 2004, n. 6570; Sez. lav., 17 gennaio 2006, n. 764

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/casssu_2014-05-20-1.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 \(in G.U. 9 maggio 2001 n. 106 - Suppl. Ordinario n. 112\) - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.](#)

TESTO AGGIORNATO



* Inizio pagina